



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0070/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0050/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Daniela Nardo - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3857/1104pf25-26/GC/DP/ff del 18 agosto 2026, depositato il 19 agosto 2026, nei confronti del sig. Vittorio Lorenzini, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 3857/1104pf25-26/GC/DP/ff del 18 agosto 2026 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

“il sig. Lorenzini Vittorio, allenatore Uefa B, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Leocon, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso inviato via WhatsApp in data 26.3.2026 al minore sig. E.R., tesserato in qualità di calciatore appartenente al gruppo Allievi Regionali U16 della società A.S.D. Leocon, n. 2 messaggi vocali:

€ il primo, alle ore 20:33, del seguente tenore testuale: “Guarda ho visto adesso il messaggio Elia! Maahhh ...io non capisco ste parole ...e nun riesco nemmeno ... boh ... non lo so ... queste so’ cose tue....mahio non penso niente, se sei serio o menoio so solo che tu sei un giocatore che sta a disposizione che puoi giocare subito, che puoi giocare dopo, che non puoi giocare per niente. Quindi, quello che capisci tu sono cose tue e a me non interessa niente. E se tu non vieni perché pensi che nun giochi, perché pensi che devi giocà per forza non è così che funziona. Tu fai parte di una squadra. A volte puoi giocare subito, a volte... ti ripeto ... come t’ho detto prima... puoi giocare dopo oppure per niente. Ok? Quindi, a me di queste cose qua non è che me le devi dire te come funziona ...eh Elia! Eh!....quindise non vuoi venire, non venire ... ma però te devo dire una cosa... a me, se non te presenti, non veni più che è meglioperché hai capito male che tipo di persona sono io....quindi a me sti cazzi qua non me li devi mancomanco pe’ l’anticamera del cervello te doveva passà de dirmeli ...va bene ... quindi, se tu non vieni, non veni più per niente che è meglio, capito? Ok, ciao buona serata.”;

€ il secondo, alle ore 21:37, del seguente tenore testuale: “Allora, guarda Elia...io non mi voglio arrabbiare con te....ti dico solo una cosa....partiamo dal presupposto che tu mi stai disturbando a casa mia mentre sto con la mia famiglia, ok? Tanto per essere chiari. Seconda cosa ... a me se non c’hai na maglietta, il cartellino, queste non so’ cose che me devo interessare io, ma sono altre persone che devono fare sta roba qua, ok? Qualunque altra cosa a me nun me ne po fregà de meno... con me non ci devi parlare, ok? Quando tu me fai quelle ...(incomprensibile) come m’hai fatto prima, a me non me servi e la considerazione che io c’ho di te l’ho sempre dimostrata perché fino ad oggi tu quando sei stato a disposizione sei sempre entrato in campo, ok? Quindi, tu me devi dire solo grazie a me perché io ti ho fatto giocare quando tu stavi bene e quando tu non stavi bene, va bene? Poi per tutto il resto tu, allora, adesso te sei permesso de fa sta cosa. Non ti permettere mai più di disturbarmi quando sto a casa ok? Perché ... ehm ... non ti è permessa questa cosa. Quindi, te ripeto un’altra cosa. Se tu ti vuoi soltanto allenare puoi andare al campo ad allenarti ma non quando ci sono io. Sono stato chiaro? E adesso, detto questo, non ti permettere mai più di disturbarmi perché sennò la cosa diventa seria, ok? L’hai fatto stavolta, ti sei permesso, e allora ti dico questo. Non ti è più permesso e t’ho avvisato eh? Facciamo a capirci eh? Sono stato chiaro? L’importante è che sono stato chiaro. Non te fa’ più vedere fino a quando ce sto io quando io sto al campo e tu non ti far vedere, ok? Per me puoi andare dove vuoi, quando vuoi, ma non ti permettere più di disturbarmi quando sto a casa mia. Sono stato chiaro? E guarda, non me fa girà le palle, eh? Ok? Perché sennò guarda, tu non hai capito dove sei atterrato e te lo faccio capi in un altro modo, eh? Quindi, non te permette de fa il maleducato con me e di disturbarmi quando non è il momento. So’ stato



chiaro? Ehhh....e finiamola qui, ok? E ripeto non ti permettere mai più!''.

La posizione della società A.S.D. Leocon è stata definita dalla Procura Federale ai sensi dell'art. 126 C.G.S. e non è oggetto del presente giudizio.

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dall'esposto del 30 marzo 2026, trasmesso alla Procura Federale il 1° aprile 2026 dal legale del minore su mandato dei genitori, con gli *screenshot* della conversazione riportati nel deferimento e *supra*. Iscritto il procedimento il 24 aprile 2026 al n. 1104pf25-26, la Procura acquisiva la documentazione di tesseramento e i due *file* audio, nonché sentiva il minore (22 maggio 2026), il sig. Lorenzini e il presidente della società, sig. Stefano Ambrosi (4 giugno 2026).

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 10 luglio 2026, il sig. Vittorio Lorenzini depositava memorie difensive, con dichiarazioni di collaboratori della società e otteneva l'accesso agli atti. Con provvedimento del 5 agosto 2026 la Procura Federale disponeva lo stralcio delle comunicazioni difensive nn. 4 e 5 e del verbale di audizione del minore che trasmetteva alla Procura Federale Interregionale per la valutazione in ordine a possibili condotte del calciatore. In data 18 agosto 2026 – come precedentemente già rappresentato – esercitava l'azione disciplinare.

Il sig. Vittorio Lorenzini si costituiva il 27 agosto 2026 con il patrocinio dell'Avv. Matteo Mormino e depositava, il 16 settembre 2026, memoria difensiva con la dichiarazione del sig. Fabio Di Marco. La difesa, riconosciuta l'asprezza dei toni, deduceva che si tratta di un episodio isolato, originato dal contatto e dalla contestazione delle scelte tecniche da parte del calciatore, privo di finalità minatoria, vessatoria o persecutoria, chiedendo il proscioglimento o, in subordine, la sanzione minima.

Il dibattimento

All'udienza del 24 settembre 2026, svoltasi in videoconferenza, erano presenti l'Avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale e l'Avv. Matteo Mormino in rappresentanza del sig. Vittorio Lorenzini, il quale era presente anche personalmente.

La Procura Federale, illustrato l'atto di deferimento e replicato alle memorie, chiedeva l'irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica. La difesa si riportava alla memoria e chiedeva il proscioglimento o, in subordine, la sanzione minima. Il sig. Vittorio Lorenzini prendeva la parola per sottolineare l'assenza di qualsivoglia comportamento vessatorio nei confronti del giovane tesserato. Esaurita la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

La decisione

Non si ritiene sussistente la responsabilità del deferito, sig. Vittorio Lorenzini, che conseguentemente è proscioltto.

L'oggetto del giudizio è delimitato dal capo di incolpazione, che riguarda esclusivamente i due messaggi vocali del 26 marzo 2026 e la loro riconducibilità all'art. 4, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 23, comma 2, N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico. I fatti rilevanti – contenuto, provenienza e orario dei messaggi – sono documentati dagli *screenshot* e dai *file* audio e sono pacifici, avendo il deferito riconosciuto l'autenticità e la riconducibilità, sia in audizione, sia nelle memorie versate in atti.

L'art. 4, comma 1, C.G.S. impone ai tesserati l'osservanza delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva. Per orientamento costante e consolidato è clausola generale, la cui violazione può essere rilevante anche in via autonoma. I doveri dei tecnici sono poi specificati agli artt. 23, comma 2, N.O.I.F. e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, che impongono a questi ultimi di essere "*esempio di disciplina e correttezza sportiva*", con particolare intensità nei settori giovanili, ove l'allenatore è figura di riferimento per atleti minorenni.

Proprio la natura aperta della clausola impone, però, un accertamento in concreto, che tenga conto del ruolo, dei destinatari, del contesto e dell'effettiva offensività della condotta.

Ciò premesso, le espressioni utilizzate dal sig. Lorenzini sono certamente inopportune e sconvenienti. Rispondere a un ragazzo di quindici anni, che scrive con evidente frustrazione, con toni bruschi, ripetitivi e in un passaggio volgare, non è quanto ci si attende da un educatore, che avrebbe dovuto stemperare la tensione, rinviare la questione nell'ambito di un confronto con la società e la famiglia, come lo stesso presidente ha rilevato.

Le espressioni non risultano, tuttavia, idonee a integrare una violazione delle norme richiamate. Larga parte dei messaggi si limita a ribadire che l'impiego dei calciatori spetta all'allenatore e che il calciatore non può condizionarlo annunciando di disertare la gara. L'unica espressione volgare è un'espressione di stizza e di rifiuto, non un insulto rivolto alla persona del ragazzo, né una



denigrazione delle sue qualità o della sua dignità. L'invito a non presentarsi, che semmai spetterebbe alla società, è rimasto privo di seguito: nessuna esclusione è stata disposta e il ragazzo ha lasciato la società su richiesta del genitore, con nulla osta rilasciato il giorno dopo.

Le frasi *“la cosa diventa seria”* e *“te lo faccio capi in un altro modo”* sono ambigue, ma nel caso di specie non sembrano prospettare alcun male determinato. Anche prescindendo dalla circostanza che la Procura non le ha contestate come minaccia, ma le ha ricondotte a un mero linguaggio sconveniente, il deferito ha sempre spiegato che intendeva prospettare una segnalazione alla società per eventuali sanzioni, versione coerente con il contesto immediato (il divieto di essere “disturbato” a casa, ripetuto subito prima) e con la posizione della società quale organo competente sul piano disciplinare. Tra gli atti utilizzabili non vi è alcun elemento oggettivo – precedenti episodi, condotte successive, ritorsioni, ulteriori contatti – che consenta di attribuire loro un significato intimidatorio. Il disagio riferito nell'esposto merita comprensione per l'età del ragazzo, ma la rilevanza disciplinare di un'espressione si misura secondo parametri oggettivi, e non sulla sola percezione soggettiva del destinatario. Non è sufficiente poi una risposta inopportuna per fondare una responsabilità disciplinare.

Il contesto conferma questa valutazione. Si tratta di due messaggi vocali inviati nell'arco di poco più di un'ora, in una sola serata, in risposta a messaggi del calciatore, di tenore polemico, che annunciavano l'indisponibilità alla gara. Non risultano altri episodi, né segnalazioni di terzi, né alcuna condotta successiva del tecnico verso il minore. Le decisioni federali che hanno riconosciuto la responsabilità di allenatori giovanili per il linguaggio usato con atleti minorenni riguardano, invece, condotte reiterate e sistematiche, tenute in più occasioni davanti al gruppo, con espressioni denigratorie, discriminatorie o sessualmente allusive (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025 del 17 marzo 2025; CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026 del 9 febbraio 2026). In particolare, l'abuso psicologico, nel caso di specie neppure contestato dalla Procura Federale, è stato definito come trattamento idoneo a determinare turbamento, ansia e perdita di autostima; turbamenti, ansie o perdite di stima che non sono emersi nel procedimento *de quo*.

Il Tribunale non ignora che anche un singolo episodio possa integrare l'illecito quando, per contenuto e modalità, leda in modo apprezzabile la dignità di un minore. Nel caso di specie, tuttavia, le espressioni sono ben lungi dal raggiungere tale soglia.

Ne può assumere rilievo disciplinare in tale contesto la *“manca[ta] instaura[zione di] una comunicazione adeguata in sintonia con la posizione che un allenatore ricopre soprattutto nei confronti di un calciatore minorenne”*. Una siffatta omissione, tra l'altro, in relazione a un solo episodio specifico di scambio di due messaggi vocali, senz'altro inopportuni, ma privi di qualsivoglia contenuto intimidatorio o offensivo, non appare sufficiente ad assumere un autonomo rilievo disciplinare,

Le condotte contestate non sono, dunque, inadeguate ad assumere un rilievo disciplinare. Resta fermo, tuttavia, che il proscioglimento non rappresenta un avallo dello stile comunicativo adottato, poiché nei rapporti con giovani atleti gli adulti investiti di funzioni educative sono tenuti a disinnescare le tensioni, non ad alimentarle.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Vittorio Lorenzini.

IL RELATORE
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 2 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai